



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 277**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bozza, Venturini e Boron

**INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE ED  
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE IN MEMORIA DELLE  
VITTIME DEL DOVERE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 luglio 2024.

## **INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE ED ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE**

*Relazione:*

*Da tempo il legislatore nazionale è intervenuto prevedendo specifiche forme di aiuto a favore di quanti hanno subito, ricoprendo vari ruoli, le conseguenze di atti di terrorismo e di criminalità organizzata; tali benefici, originariamente previsti a favore delle sole vittime della criminalità e del terrorismo e ai loro familiari, sono state poi estese a tutte le vittime del dovere dall'art. 1, comma 562 della L. 266/2005, al quale ha fatto seguito l'adozione del Regolamento attuativo approvato con DPR 243/2006 e successivamente l'emanazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/07/2007 che ha fornito indicazioni pratiche per una omogenea applicazione delle norme da parte delle amministrazioni competenti.*

*La presente proposta ha lo scopo di istituire iniziative di solidarietà appositamente dedicate agli operatori delle forze di pubblica sicurezza generalmente intese, ai dipendenti pubblici e ai volontari incardinati all'interno delle organizzazioni strutturate di protezione civile della Regione Veneto che siano deceduti o che abbiano subito un'invalità permanente in attività di servizio, nell'espletamento delle funzioni di istituto o nello svolgimento di servizi di interesse pubblico o di soccorso per la privata e pubblica incolumità, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di particolari eventi.*

*Lo status di vittima del dovere, con riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali/Locali, agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e ai dipendenti pubblici è riconosciuto dal Ministero dell'Interno; per altre categorie di operatori o cittadini che siano deceduti o abbiano riportato infermità nell'espletamento delle mansioni di cui alle casistiche sopra individuate; con la presente proposta di legge si mira a riconoscere tale status per ulteriori categorie di beneficiari.*

*La presente proposta non intende naturalmente sovrapporsi alla separata disciplina approvata a livello statale (legge 20 ottobre 1990, n.302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»; legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni; D.P.R. 05/05/2009, n. 58 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti) ma intende invece prevedere autonome e ulteriori forme di solidarietà a favore delle vittime e delle loro famiglie, introducendo ulteriori figure di potenziali beneficiari.*

*Riepilogando, l'attuale quadro normativo nazionale prevede le seguenti agevolazioni:*

*- art. 15 L. 302/1990: esenzione dai ticket sanitari a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;*

- art. 1 L. 203/2004: somministrazione dei farmaci in classe C a totale carico del SSN ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia;
- Legge 206/2004:
  - a) art.4: estensione dei benefici previsti a favore dei grandi invalidi di guerra alle vittime del terrorismo e categorie equiparate che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80%;
  - b) art.6 comma 2 : riconoscimento alle categorie predette del diritto alla assistenza psicologica a carico dello Stato;
  - c) art. 9: esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (cd. Ticket) per gli invalidi vittime di terrorismo o categorie equiparate , inclusi i familiari dei deceduti limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza, dei genitori;
- Art. 1 L. 266/2005 – comma 562 : progressiva estensione dei benefici riconosciuti alle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere, come elencate nei successivi comma 563 e 564;
- DPR 58 del 05/05/2009 : assegnazioni di borse di studio alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle vittime del dovere e soggetti equiparati, prevedendo appositi e distinti bandi di concorso riservati agli studenti delle scuole primarie, secondarie e agli studenti universitari;

Attualmente pertanto il regime agevolativo per le vittime del terrorismo e loro familiari e categorie equiparate prevede che nei casi indicati dalla L. 206/2004 per le vittime del dovere con percentuale di invalidità pari o superiore all'80% sia prevista sia l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sia l'erogazione in forma gratuita di farmaci in classe C; analogamente, per le vittime con percentuale inferiore, l'agevolazione va confermata per tutte le prestazioni incluse nei LEA fruite presso le strutture del SSN e/o presso le strutture private accreditate come precisato dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/07/2007.

La normativa statale prevede inoltre come ulteriore agevolazione l'erogazione di borse di studio secondo le modalità indicate dal DPR 58/2009.

Viene pertanto precisato che in applicazione della normativa statale l'esenzione a favore delle vittime del dovere e i familiari è riferita a tutte le prestazioni socio sanitarie per le quali la normativa prevede la compartecipazione alla spesa, precisamente l'esenzione dal pagamento del ticket per la specialistica ambulatoriale e l'esonero dal pagamento della differenza fra il prezzo di rimborso dei medicinali equivalenti e il prezzo dei medicinali coperti da brevetto per l'assistenza farmaceutica convenzionata.

Con la presente proposta tuttavia si prevede che l'esenzione dalla spesa farmaceutica per le nuove categorie di destinatari previste nella presente proposta non si estenda alla copertura del differenziale di prezzo rispetto al prezzo di riferimento del farmaco equivalente, che rappresenta una terapia efficace e di qualità del tutto sovrapponibile al prodotto di riferimento.

Infine, va ricordato che nel 2007 il Parlamento italiano ha riconosciuto il 9 maggio "Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" (legge 4 maggio 2007, n.56).

Tanto premesso al fine di dare un inquadramento normativo alla fattispecie in questione, con l'art. 1 della presente proposta si precisano le finalità del presente progetto di legge.

*L'articolo 2 provvede a fornire le relative definizioni e il successivo art. 3 introduce la Giornata regionale in onore delle vittime del dovere, che non si sovrappone pertanto alla Giornata nazionale istituita con L. n. 56/2007 in quanto è destinata a ricordare una diversa platea di cittadini regionali, che si estende fino a comprendere tutte le casistiche elencate nell'articolo.*

*L'articolo 4 individua le particolari misure di sostegno a favore delle vittime e dei loro familiari, prevedendo la non cumulabilità con le provvidenze erogate eventualmente dallo Stato per le stesse fattispecie, demandando alla Giunta regionale l'approvazione delle misure attuative.*

*Il successivo articolo 5, nell'individuare i destinatari, estende il beneficio anche a quanti operano all'interno degli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile, e quindi anche al volontariato di protezione civile previsto dall'art. 8 della LR n. 13 del 01/06/2023, oltre che ai relativi familiari superstiti.*

*L'art. 6 individua infine la copertura finanziaria necessaria per far fronte alla nuova normativa regionale.*



## **INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL DOVERE ED ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DOVERE**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto, riconoscendo l'alto valore civile e morale del sacrificio di quanti sono deceduti o hanno riportato invalidità nell'adempimento del dovere o nello svolgimento di attività di soccorso o tutela della privata e pubblica incolumità, al fine di conservarne e rinnovarne adeguato riconoscimento sociale, lo commemora annualmente e rafforza le misure di assistenza e sostegno previste dalla normativa statale vigente, introducendo ulteriori forme di agevolazione.

### **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai fini di cui alla presente legge per “vittime del dovere” si intendono i seguenti soggetti, che sono deceduti ovvero hanno riportato una invalidità comportante una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all’80 per cento, in attività di servizio o nell’espletamento delle rispettive funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 563 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2006):

- a) i soggetti individuati all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) i soggetti facenti parte del volontariato di protezione civile, di cui all’articolo 8 della legge regionale 1 giugno 2022, n. 13, nell’espletamento delle loro attività, e che assumono il ruolo di incaricati di pubblico servizio, in quanto attivati ai sensi del Codice di protezione civile;
- c) gli appartenenti ai Corpi di polizia locale

### **Art. 3 - Giornata regionale in onore delle vittime del dovere.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita, e si celebra ogni anno, una Giornata regionale in onore delle vittime del dovere, così come definite dall’articolo 2.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, individua la data della Giornata regionale ed il programma di iniziative al fine di informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime del dovere.

### **Art. 4 - Misure di sostegno alle vittime del dovere.**

1. La Regione del Veneto riconosce le seguenti misure di sostegno alle vittime del dovere:

- a) esenzione dalla compartecipazione alla spesa relativa ad ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso strutture del servizio sanitario regionale o presso strutture private accreditate a favore dei soggetti indicati all'articolo 5;
- b) esenzione dalla compartecipazione alla spesa relativa alle prestazioni farmaceutiche a favore dei soggetti indicati all'articolo 5, utilizzando come soglia di esenzione quella corrispondente al prezzo del farmaco equivalente, se disponibile;

c) borse di studio per ciascun anno di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e corso di studio universitario, nei limiti della rispettiva durata legale, ai figli delle vittime del dovere di cui all'articolo 2.

2. I benefici non sono cumulabili con analoghe provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni per le medesime fattispecie.

3. La Giunta regionale determina le modalità, i termini, le condizioni e gli importi massimi per il riconoscimento delle provvidenze indicate al comma 1.

#### **Art. 5 - Destinatari delle forme di sostegno.**

1. Sono destinatari delle misure previste dall'articolo 4, comma 1:

a) i soggetti di cui all'articolo 2 residenti o prestanti servizio nella Regione Veneto alla data del fatto che ha comportato il riconoscimento di vittima del dovere, relativamente alle misure di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4;

b) il coniuge e i figli dei soggetti indicati alla precedente lettera a) relativamente alla misura di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;

#### **Art. 6 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), quantificati per l'esercizio 2024 in euro 100.000,00 quanto alle esenzioni di cui alla lettera a) e in euro 190.000,00 quanto alle esenzioni di cui alla lettera b), si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera c), quantificati per l'esercizio 2024 in euro 20.000,00, si provvede con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 07 "Diritto allo studio", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati per l'esercizio 2024 in euro 20.000,00, si provvede con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Giornata regionale in onore delle vittime del dovere.....	5
Art. 4 - Misure di sostegno alle vittime del dovere. ....	5
Art. 5 - Destinatari delle forme di sostegno.....	6
Art. 6 - Norma finanziaria.....	6